



Regione Siciliana

Palermo 23/07/2026

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA  
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA  
SERVIZIO 2 INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA  
Viale Regione Siciliana, 2771 - 90145 - Palermo

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| Classificazione |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|

Prot. n. 137100

Oggetto: Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 6186 del 29/08/2024 “ Interventi in conto capitale per fronteggiare la crisi idrica in agricoltura in attuazione dell’art. 13 della legge regionale 4 luglio 2024 n. 23. Risposta a richiesta chiarimenti.

Alla FODAF SICILIA

PEC: [protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it)

Con nota prot. n. 1555/26 del 08/07/2026 codesta Federazione ha richiesto chiarimenti in merito al contenuto dell’avviso pubblico di cui all’ oggetto, in particolare è stato chiesto se “... una ditta in possesso di Decreto di finanziabilità per la realizzazione di un nuovo pozzo artesiano, a conclusione dei relativi lavori di trivellazione “previsti in progetto” NON dovesse trovare l’acqua, può avere riconosciuto il contributo sulle spese sostenute e sui lavori effettivamente eseguiti”.

Si rappresenta quanto segue.

La suddetta problematica inerisce la c.d. sorpresa geologica o imprevisto geologico ossia un evento naturale e imprevedibile riguardante il suolo o il sottosuolo (es. falde acquifere, cavità, rocce inaspettate) che si manifesta durante un’opera di costruzione, rendendola molto più onerosa e richiedendo una revisione tecnica o economica, trattandosi dell'improvviso ritrovamento di condizioni del sottosuolo diverse da quelle previste nel progetto iniziale. La sorpresa geologica sussiste, pertanto, quando siano state espletate compiutamente le indagini pre-progettuali senza che la probabilità dell’evento risultasse di rilevanza tale da richiedere modifiche significative del progetto.

Si chiarisce che nell'ambito degli appalti e dei finanziamenti pubblici, la mancata realizzazione del progetto a causa di una sorpresa geologica segue regole giuridiche e contabili rigide.

La sorpresa geologica è regolata dall'art.120 del codice dei contratti pubblici che disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione (varianti) e dall'art. 1664 del Codice Civile il quale recita: *“Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”*.

Pertanto il contributo pubblico (equo compenso) può essere riconosciuto all'appaltatore anche se il progetto non viene portato a termine, ma l'erogazione dei fondi pubblici è strettamente limitata ai lavori effettivamente eseguiti e alle spese accessorie già sostenute fino al momento dell'interruzione definitiva dei lavori.

**Resta inteso che il contributo pubblico viene riconosciuto solo se viene accertata la reale natura di “sorpresa”. Sotto tale profilo, riveste particolare importanza la valutazione dell'effettività e della legittimità della “sorpresa geologica”.**

In generale, la sorpresa geologica si ritiene legittima, dando diritto alla variante e al riconoscimento delle maggiori spese, solo quando il comportamento della stazione appaltante e nelle fattispecie dei progettisti è stato svolto correttamente prima dell'inizio dei lavori.

La giurisprudenza amministrativa e l'ANAC stabiliscono che la legittimità si fonda su tre requisiti tassativi e cumulativi:

- imprevedibilità oggettiva: l'anomalia del sottosuolo deve essere un “vizio occulto”, non deve essere rilevabile in alcun modo utilizzando la massima diligenza professionale e le migliori tecnologie disponibili al momento della progettazione;
- completezza delle indagini preventive: il progetto esecutivo originario deve includere una Relazione Geologica completa. Le indagini (carotaggi, prove penetrometriche, ecc.) devono essere state eseguite in numero e profondità pienamente conformi alle norme tecniche vigenti, altrimenti la sorpresa non è legittima;

- mancanza di errori progettuali: l'evento non deve essere la conseguenza di una errata interpretazione dei dati geologici già in possesso del progettista. Se i segnali del problema erano già visibili nelle carte geologiche ufficiali o nei campioni prelevati, si configura un "errore di progettazione" e non una sorpresa

Pertanto, ai fini dell'effettivo e corretto accertamento della legittimità della sorpresa geologica nel rispetto di quanto previsto dal codice dei contratti e dai principi generali sulla rendicontazione dei fondi europei/regionali andrà formalmente comprovata l'imprevedibilità del fenomeno al fine di evitare contestazioni di "errore progettuale" ed il mancato pagamento del contributo sulle spese sostenute per i lavori effettivamente realizzati.

**Ne consegue che il contributo pubblico per le opere effettivamente realizzate possa essere riconosciuto solamente se viene accertata la reale natura di "sorpresa".**

Pertanto ai fini della concessione di contributi pubblici sulle spese già sostenute sui lavori effettivamente eseguiti nel caso in cui il progetto finanziato non possa essere compiutamente realizzato e fatte salve le verifiche da effettuare, **andrà formalmente comprovato, attraverso la pertinente documentazione tecnica, che il progetto è stato interrotto per causa non dipendente da indagini geologiche preventive insufficienti o carenti e/o per errore progettuale.**

Il Dirigente Generale

Dott. Fulvio Bellomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs.n. 39/1993